

Cass. civ. sez. III del 7 marzo 2017 n 5618

2. - Con il primo mezzo del ricorso principale di GRN è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2903 cod. civ., per avere la Corte di appello (discostandosi anche dal precedente costituito da Cass. n. 3379/2007) erroneamente affermato che la prescrizione dell'azione revocatoria decorresse non già dalla data dell'atto dispositivo, ma dalla sua pubblicità (nella specie, dalla trascrizione della compravendita).

2.1. - Il motivo è infondato.

Il Collegio intende ribadire l'orientamento di questa Corte, frutto di più recente consolidamento (cfr. Cass., 27 maggio 2014, n. 11815 e Cass., 24 marzo 2016, n. 5889, che confermano il principio già enunciato da Cass., 19 gennaio 2007, n. 1210, rispetto al quale si poneva in contrasto il precedente, dello stesso anno, richiamato in ricorso), secondo cui "la disposizione dell'art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo".

La decisione del giudice di appello, dunque, è conforme a tale principio.

9. - La censura veicolata sub 1) del terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale - da scrutarsi congiuntamente perché pongono la medesima questione in diritto [relativa alla contestata esistenza di un credito (quello relativo all'assegno di mantenimento, ex art. 156 cod. civ.) tutelabile dalla F con l'esperita azione revocatoria] - sono infondati, alla stregua del seguente principio di diritto:

"Il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 cod. civ., dall'altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato".

Queste le ragioni.

9.1. - E' principio consolidato quello per cui l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619).

Del pari consolidato è il principio che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede (non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).

9.2. - Orbene, è indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell'ammontare dell'assegno). Né, peraltro, può dubitarsi che per l'adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni (cfr. Cass., 26 luglio 2005, n. 15603).

Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., giacché l'azione revocatoria, per un verso, non postula - come detto - la (liquidità o) esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento (attuale, e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore, fondandosi, invece (oltre che sull'esistenza di un credito, nei termini anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della *participatio fraudis*), sul requisito oggettivo dell'*eventus damni* e cioè del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare (inoltre, cfr. Cass., 19 agosto 2005, n. 17009, che dà per presupposta la tutelabilità ex art. 2901 cod. civ. del credito per assegno di mantenimento).

9.3. - Né la previsione del comma quarto del citato art. 156, che consente al giudice di imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ove si paventi il suo inadempimento, si pone come ostacolo all'esistenza dell'interesse del coniuge creditore all'esercizio dell'azione ex art. 2901 cod. civ., poiché - premesso che la garanzia personale non fornisce, all'evidenza, alcuna garanzia che il patrimonio del debitore venga dismesso - quanto alla garanzia reale, questa Corte ha affermato che l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come *eventus damni*, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del *venir meno*, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).

9.4. - Del pari è da ritenersi (quanto al positivo apprezzamento circa l'interesse all'azione e la sua esperibilità) in riferimento alla previsione di cui al quinto comma dello stesso art. 156

cod. civ. (che consente al giudice, su istanza di parte, di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato "in caso di inadempienza"), giacché non solo la revocatoria ordinaria, per la sua natura non recuperatoria e non ripristinatoria del patrimonio del debitore inciso dall'atto dispositivo, non postula la libertà e capienza di detto patrimonio (sicché, costituisce strumento di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore che concorre con gli altri strumenti che tendono alla medesima funzione di tutela, tra cui anche il sequestro), ma, segnatamente, essa - come già evidenziato - non presuppone affatto l'inadempimento (attuale) del debitore stesso.

9.5. - Sicché, la decisione assunta dalla Corte di appello (cfr. sintesi al § 1.2. dei "Fatti di causa"), in quanto conforme agli anzidetti principi, si sottrae alle critiche dei ricorrenti.